



**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELL'ASSEMBLEA N. 34**

**ORIGINALE**

**PEGASO<sup>03</sup> S.r.l.**  
ARRIVATO IL

16 SET 2009

Prot. n. 6016

**OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA  
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE.**

L'Anno 2006, addì diciotto del mese di dicembre, alle ore 9.30 nella sala delle adunanze del Consorzio, a Carignano (TO), Via Cagliero n. 3, regolarmente convocata, si è riunita, in sessione straordinaria, l'Assemblea dei Comuni, nelle persone dei Signori:

			P	A
Gilberto GIUFFRIDA	BEINASCO	Sindaco	X	
Andrea APPIANO	BRUINO	Sindaco	X	
Domenico OSELLA	CANDIOLO	Delegato	X	
Giorgio ALBERTINO	CARIGNANO	Delegato	X	
Costanzo FERRERO	CASTAGNOLE P.TE	Sindaco		X
Sergio INGARAMO	LA LOGGIA	Delegato	X	
Sergio FERRERO	LOMBRIASCO	Sindaco	X	
Lorenzo BONARDI	MONCALIERI	Sindaco	X	
Gian Pietro TOLARDO	NICHELINO	Delegato	X	
Carlo MARRONI	ORBASSANO	Sindaco	X	
Marco LOMELLO	OSASIO	Sindaco		X
Fiorenzo GAMNA	PANCALIERI	Sindaco		X
Fulvio BUSSANO	PIOBESI	Sindaco		X
Laura OLIVIERO	PIOSSASCO	Sindaco	X	
Sergio MURO	RIVALTA	Delegato	X	
Carlo BENISSONE	TROFARELLO	Delegato	X	
Giovanni POLLONE	VILLASTELLONE	Sindaco	X	
Maria Teresa MAIRO	VINOVO	Sindaco		X
Rinaldo CANDEAGO	VIRLE	Sindaco	X	

assiste alla seduta il Segretario, dott. Giuseppe Geraci

Partecipa alla seduta il Sig. MASSIMINO Giuseppe in qualità di Presidente del C.d.A.

Presenti 14 membri in rappresentanza di quote 91/100;

## ASSEMBLEA DEI COMUNI

vista la proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto:

### *Regolamento sull'applicazione della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani. Approvazione*

Il Presidente invita il direttore di Covar 14, dott.ssa Marina Toso a relazionare.

Il direttore richiama l'attenzione dei presenti sulle novità contenute nella bozza del regolamento, in particolare si sofferma, sull'art. 6 che disciplina i casi di esclusione e sull'art. 8, in relazione alla suddivisione in fasce delle categorie di utenti e sui criteri di ripartizione tra costi fissi e variabili.

Il direttore solleva anche il problema delle aree mercatali auspicando che le convenzioni in vigore per la TOSAP consentano anche la riscossione della tariffa.

Infine il direttore relaziona sui contenuti dell'art. 30 in merito alla riscossione coattiva, indicando come obiettivi l'opportunità di poter esigere in termini rapidi il quantum dovuto, con il minor costo per le spese di recupero.

Il sindaco del Comune di Beinasco sig. Gilberto Giuffrida chiede di rinviare l'approvazione del regolamento fino alle previste modifiche che sono introdotte nel D. Lgs 152/2006. A suo avviso sono necessarie le operazioni di pesatura e la determinazione della tariffa in relazione ai redditi posseduti.

Il sindaco di Beinasco ricorda che con il nuovo regolamento il DPR 158/99 potrà considerarsi superato e, nella fase transitoria propone di applicare gli stessi coefficienti presuntivi già applicati dal Consorzio Covar 14 nell'anno 2004, che introducevano deroghe ai limiti e imposti dal DPR citato, deroghe che consentivano una ripartizione più equa dei costi dei servizi.

Il Presidente Massimino ritiene che provvedimenti legislativi di modifiche del D. Lgs 152/2006 avranno un lungo iter. Ancora più tempo sarà necessario perché le future modifiche

possano essere recepite dalle singole realtà territoriali. Ragionare su ipotesi regolamentari prima ancora che le modifiche siano introdotte non è proprio possibile.

Il sindaco del Comune di Lombriasco sig. Sergio Ferrero dichiara che nel suo Comune si applica ancora la TARSU e quindi nel merito delle norme regolamentari proposte ritiene di astenersi.

Il direttore, dott.ssa Toso rispondendo al sindaco del Comune di Beinasco sottolinea che nell'anno 2004 sono stati applicati parametri più bassi di quelli previsti dal DPR 158/99 in quanto essendo al 1° anno di applicazione si è proceduto a titolo sperimentale.

Non avrebbe alcun senso continuare nella violazione del regolamento precitato, anche per evitare di esporre il Consorzio a ricorsi fondati. È consentito derogare ai parametri minimi e massimi previsti dal regolamento n. 158 del 1999 solo dopo aver approntato studi specifici che dimostrino la non coerenza degli stessi parametri.

Il sindaco del Comune di Virle sig. Rinaldo Candeago chiede che il regolamento contenga norme più flessibili mirate a ridurre i costi per i piccoli Comuni.

Il sindaco del Comune di Piovascico sig.ra Laura Oliviero, chiede come l'applicazione dell'approvando regolamento inciderà sulla bollettazione anno 2005-2006. Chiede ancora se sussista una obiettiva necessità di approvare un nuovo regolamento, stante l'evoluzione legislativa in atto.

Sarebbe opportuno procedere ad assumere un nuovo regolamento soltanto dopo le preannunciate modifiche legislative.

Il direttore dott.ssa Toso ribadisce che il regolamento è uno strumento utile per gli operatori che devono applicare la tariffa, avere un corpus normativo che disciplina nel concreto le varie fattispecie consente senza dubbio agli uffici di lavorare meglio.

Esce l'assessore del comune di La Loggia sig. Sergio Ingaramo, sono le ore 10.40.

Rimangono in aula 13 consiglieri in rappresentanza di 88 quote.

L'assessore del Comune di Nichelino sig. Piero Tolardo chiede spiegazioni sul possibile esito di eventuali ricorsi nel caso di interpretazioni del D. Lgs 152/2006 più flessibili, e chiede

inoltre quali sono i tempi previsti di incasso della tariffa per evitare buchi nell'alimentazione finanziaria.

Il direttore dott.ssa Toso risponde che l'applicazione del DPR 158/99 è cogente e che è possibile derogare ai parametri di quel decreto solo previo studio statistico sulla produttività dei rifiuti per le varie utenze sul territorio.

L'assessore del Comune di Carignano sig. Giorgio Albertino condivide le osservazioni esposte dal sindaco di Virle, sulla necessità di tener conto della diversa realtà dei Comuni.

Il sindaco del Comune di Orbassano sig. Carlo Marroni sottolinea che sul versante dei rifiuti i Comuni stanno vivendo un momento difficile, creando parecchi problemi ai cittadini.

In attesa di leggi chiare, ad avviso del Sindaco non è opportuno introdurre elementi di novità.

Il sindaco di Orbassano, inoltre, raccomanda maggior sensibilità nella comunicazione che in merito alla tempistica di pagamento di bollette pregresse è stata un vero disastro.

L'assessore del Comune di Nichelino sig. Piero Tolardo, propone di procedere all'approvazione del regolamento, con l'impegno a predisporre uno studio, coinvolgendo anche l'ATO, per l'adozione di criteri uniformi nei Comuni del Consorzio che applicano la tariffa.

Il presidente Bonardi ricorda a tutti che le leggi non possono essere disapplicate, pur auspicando interventi celeri di modifica per introdurre criteri più equilibrati.

Il sindaco del Comune di Beinasco sig. Gilberto Giuffrida propone di eliminare il 5° comma dell'art. 9 sostituendolo con il seguente: <<per le attività di utenze non domestiche ricomprese nelle categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) 24 ( bar, caffè, pasticceria) e 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), i locali pertinenziali, adibiti saltuariamente a deposito, magazzino o altro, non direttamente collegati al /ai locali in cui si esplica l'attività prevalente, sono soggetti all'applicazione della tariffa prevista per i magazzini e simili (categoria 3)>>.

Entra l'assessore del Comune di La Loggia sig. Romano Domenico munito di regolare delega, sono le ore 11.24.

Sull'emendamento presentato dal sindaco Giuffrida si aprono conciliaboli attorno al tavolo della Presidenza, che si concludono con la lettura, da parte del Segretario del Consorzio di un emendamento che sembrava raccogliere consensi.

Il testo è il seguente: << *Ove risultino locali ed aree adibiti ad usi diversi, verrà applicata la tariffa corrispondente all'uso per il quale è stata stabilita l'attività prevalente.*

*Gli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, scontano la tassa in base alle tariffe previste per le specifiche attività ed alle superfici da queste utilizzate*

*Per le categorie*

*Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.*

*Mense, birrerie, amburgherie.*

*Bar, caffè, pasticceria.*

*Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.*

*I locali pertinenziali, catastalmente indipendenti, adibiti saltuariamente, ai sensi dell'art. 28, a deposito o magazzino, non direttamente collegati al/ai locali in cui si esplica l'attività prevalente, sono soggetti all'applicazione della tariffa prevista per magazzini e simili>>.*

Il Sindaco del comune di Bruino sig. Andrea Appiano ritiene che l'introduzione dell'emendamento proposto costituisca un vulnus all'interno del regolamento. Non è opportuno modificare una normativa in fase transitoria, mentre è importante ridurre i costi fissi.

Il direttore dott.ssa Toso, chiamata ad esprimere parere tecnico sul testo dell'emendamento, esprime parere negativo in quanto il DPR 158/99 detta il principio della prevalenza e pertanto non è possibile operare separazioni all'interno delle categorie di utenza prevalente.

Il sindaco del Comune di Beinasco sig. Gilberto Giuffrida non sollecita più l'abrogazione del comma 5 dell'art. 9 del regolamento, ma chiede che il 1° emendamento proposto sia aggiunto al testo del regolamento come comma 5 bis.

Il Presidente Bonardi pone in votazione l'emendamento proposto dal sindaco del comune di Beinasco, dando atto che al momento della votazione è assente dall'aula l'assessore Albertino del comune di Carignano.

Sono presenti 13 consiglieri in rappresentanza di 88 quote .

La votazione offre il seguente risultato:

Voti favorevoli 2 in rappresentanza di 27 quote (Tolardo e Giuffrida)

Voti contrari 10 in rappresentanza di 58 quote

Astenuti 1 in rappresentanza di 3 quote (La Loggia)

Visto l'esito della votazione il presidente proclama la non accoglibilità dell'emendamento.

Rientra l'Assessore Albertino del comune di Carignano

Presenti 14 in rappresentanza 91 quote;

Si procede successivamente all'approvazione dell'intero testo regolamentare.

La votazione offre il seguente risultato:

Voti favorevoli 9 in rappresentanza di 71 quote

Voti contrari 2 in rappresentanza di 14 quote (Beinasco e Piosasco)

Astenuti 3 in rappresentanza di 6 quote (Villastellone, Lombriasco e La Loggia).

L'Assemblea

### **D E L I B E R A**

di approvare la allegata proposta di deliberazione relativa a:

### **REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE**

Viene richiesta la dichiarazione di immediata eseguibilità che ottiene la seguente votazione:

Voti favorevoli 12 in rappresentanza di 77 quote


Voti contrari 2 in rappresentanza di 14 quote (Beinasco e Piosasco)

### **D E L I B E R A**

altresi, di rendere la presente immediatamente eseguibile.

Su proposta del Presidente n. 29/06  
del Consiglio di Amministrazione 27-11-2006

(data)

  
(firma)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, vengono espressi i seguente pareri dei Responsabili di servizio, in ordine:

a) Alla regolarità tecnica

\_\_\_\_\_

Addi \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_

b) Alla regolarità contabile

\_\_\_\_\_ NON DOVUTA \_\_\_\_\_

Addi. 27/11/2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  
\_\_\_\_\_

Addi. 27/11/06

IL DIRETTORE

  
\_\_\_\_\_

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**



**c o v a r 1 4**

**ATTI DELL'ASSEMBLEA**

SEDUTA DEL

DELIBERA N. 3h

**OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA  
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE.**

**Oggetto: Regolamento sull'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.**  
**Approvazione.**

**PREMESSO CHE:**

1. con decorrenza dal 1° gennaio 2004, il sistema tariffario introdotto dall'art. 49 del D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22, è stato istituito per i Comuni di: Beinasco, Carignano, Orbassano, Rivalta di Torino;
  2. con decorrenza dal 1° gennaio 2005, il sistema tariffario suddetto è stato istituito per i Comuni di: Candiolo, La Loggia, Piobesi Torinese, Piossasco, Trofarello, Vinovo, Virle Piemonte;
  3. con decorrenza dal 1° gennaio 2006, il sistema tariffario suddetto è stato istituito per i Comuni di: Moncalieri, Nichelino;
  4. il D.lgs. 22/1997 è stato abrogato dall'art. 264, comma 1, lett. i), del D.lgs. 152/2006;
  5. ai sensi dell'art. 238, comma 11, e dell'art. 264, comma 1, lettera i), del D.lgs. 152/2006, sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del citato D.lgs. 152/2006, per la definizione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati a quelli urbani, continua ad applicarsi il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
  6. il sistema tariffario è disciplinato dal CO.VA.R. 14 con apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto consortile;
  7. il CO.VA.R. 14 ha predisposto un nuovo Regolamento che dispone in merito alle condizioni, alle modalità e agli obblighi strumentali per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, precisando altresì le connesse misure in caso di inadempienza;
  8. che il Regolamento di cui al punto 7. disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani con riferimento ai Comuni di: Beinasco, Candiolo, Carignano, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Piobesi Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, Trofarello, Vinovo, Virle Piemonte;
- visto il D.lgs. 152/2006;
  - vista il D.P.R. 158/1999;
  - visto il D.lgs. 267/2000;
  - visto il vigente Statuto consortile;

si propone

1. di approvare il Regolamento sull'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, composto di n. 34 articoli e n. 9 allegati, allegato al presente verbale di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



CO.VA.R. 14 – Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI  
RIFIUTI URBANI**

**Anno 2007**

## Indice

<b>Titolo I – Dell’istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e del presupposto impositivo</b> .....	4
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 – Istituzione della tariffa.....	4
Art. 3 – Redazione del Piano finanziario.....	5
Art. 4 – Gettito della tariffa.....	6
Art. 5 – Soggetti passivi.....	6
Art. 6 – Esclusioni.....	7
Art. 7 – Superficie utile.....	8
<b>Titolo II – Delle utenze e della commisurazione della tariffa</b> .....	8
Art. 8 – Suddivisione in fasce e categorie dei soggetti passivi.....	8
Art. 9 – Classificazione delle utenze non domestiche.....	9
Art. 10 – Determinazione delle tariffe.....	10
Art. 11 – Commisurazione della tariffa e obbligazione tariffaria.....	11
Art. 12 – Commisurazione della quota fissa.....	12
Art. 13 – Commisurazione della quota variabile.....	12
Art. 14 – Ecosportello per la tariffa.....	12
Art. 15 – Comunicazione d’inizio, di variazione e di cessazione del possesso o della detenzione.....	13
Art. 16 – Numero di persone occupanti i locali nel caso di utenze residenti.....	15
Art. 17 – Numero di persone occupanti i locali nel caso di utenze non residenti.....	16
Art. 18 – Numero di persone occupanti i locali nel caso di utenze plurime.....	16
<b>Titolo III – Dei casi particolari</b> .....	16
Art. 19 – Condizioni d’uso particolari.....	16
Art. 20 – Utenze non stabilmente attive.....	17
Art. 21 – Tariffa per i mercati.....	18
Art. 22 – Tariffa per le manifestazioni.....	19
<b>Titolo IV – Delle agevolazioni e delle riduzioni</b> .....	19
Art. 23 – Agevolazioni e riduzioni.....	19
<b>Titolo V – Della collaborazione dei Comuni</b> .....	21
Art. 24 – Collaborazione dei Comuni consorziati.....	21
Art. 25 – Condizioni di esenzione diretta dalla tariffa con sostituzione nel pagamento.....	22
<b>Titolo VI – Del controllo e della riscossione</b> .....	22
Art. 26 – Accertamento e controllo.....	22
Art. 27 – Sanzioni.....	23
Art. 28 – Riscossione volontaria.....	24
Art. 29 – Interessi.....	24
Art. 30 – Riscossione coattiva.....	25
Art. 31 – Rimborsi.....	25
Art. 32 – Transazione e crediti.....	26
<b>Titolo VII – Delle disposizioni finali</b> .....	26
Art. 33 – Entrata in vigore e abrogazione di norme.....	26
Art. 34 – Rinvio ad altre norme.....	27
Art. 35 – Norme transitorie.....	27
<b>ALLEGATI</b> .....	28
Allegato 1 – Categorie delle utenze domestiche e coefficienti – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 1b e n. 2).....	28
Allegato 2 – Categorie delle utenze domestiche e coefficienti – Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 1a e n. 2).....	29

Allegato 3 – Categorie delle utenze non domestiche e coefficienti – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 3b e n. 4b) .....	30
Allegato 4 – Categorie delle utenze non domestiche e coefficienti – Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 3a e n. 4a) .....	31
Allegato 5 – Formule per il calcolo della tariffa – utenze domestiche .....	32
<b>A. Formule per il calcolo della quota fissa – utenze domestiche</b> .....	32
<b>B. Formule per il calcolo della parte variabile – utenze domestiche</b> .....	32
<b>B.1 Calcolo della percentuale della riduzione per raccolta differenziata – utenze domestiche (art. 23, comma 2)</b> .....	33
Allegato 6 – Formule per il calcolo della tariffa – utenze non domestiche .....	33
<b>A. Formule per il calcolo della parte fissa – utenze non domestiche</b> .....	33
<b>B. Formule per il calcolo della parte variabile – utenze non domestiche</b> .....	33
Allegato 7 – Categorie dei costi imputati nel Piano finanziario .....	34
Allegato 8 – Casistica delle esclusioni sulla base dell'art. 6, comma 1 .....	35
Allegato 9 – Esempio di attribuzione della categoria a utenza non domestica, ai sensi dell'art. 9 .....	36

## **Titolo I – Dell'istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e del presupposto impositivo**

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani il cui presupposto impositivo è enunciato dall'art. 238 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 11, e dell'art. 264, comma 1, lettera i), del D.lgs. 152/2006, sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del citato D.lgs. 152/2006, per la definizione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati a quelli urbani, continua a seguirsi il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il presente Regolamento dispone in merito alle condizioni, alle modalità e agli obblighi strumentali per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, precisando altresì le connesse misure in caso di inadempienza.

### **Art. 2 – Istituzione della tariffa**

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, effettuata nei Comuni membri del CO.VA.R. 14, consorziatisi ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 11 della L.R. 24/2002, è istituita la tariffa sulla base del presupposto impositivo di cui all'art. 238, comma 1, del D.Lgs 152/2006, determinata e applicata ai sensi del D.P.R. 158/1999.
2. La tariffa è determinata dal CO.VA.R. 14 sulla base del Piano finanziario, corredato della relazione illustrativa, redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, dello Statuto consortile, la tariffa è riscossa dal CO.VA.R. 14, previo assenso dei Comuni. Tale assenso, che ha carattere preventivo, è espresso nella Deliberazione del Consiglio Comunale con la quale il CO.VA.R. 14 viene investito dell'attivazione della tariffa rifiuti in luogo della preesistente TARSU. La riscossione della tariffa da parte del CO.VA.R. 14 può essere eseguita direttamente o mediante affidamento, secondo le norme vigenti in materia di contratti pubblici, a soggetti terzi in possesso dei prescritti requisiti di Legge.

### Art. 3 – Redazione del Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa, il CO.VA.R. 14 redige e approva il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta.
2. Il Piano finanziario comprende:
  - a) il programma degli interventi necessari;
  - b) il piano finanziario degli investimenti;
  - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d) le risorse finanziarie necessarie;
  - e) in via transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rifiuti rispetto alla preesistente TARSU. I singoli Comuni possono contribuire, con propri interventi finanziari, al fine di rendere gradualmente gli effetti del sistema tariffario sugli utenti, alla copertura di parte dei suddetti costi. Tali interventi sono evidenziati nel Piano finanziario e sono consentiti sino alla scadenza prevista dalla Legge per la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti con la tariffa pagata dagli utenti.
3. Il Piano finanziario consortile è suddiviso in schede riferite ai singoli Comuni consorziati. Ciascuna scheda contiene il riepilogo delle voci, di cui al comma 2, imputabili al Comune consorziato cui si riferisce.
4. Il Piano finanziario è corredato da una relazione illustrativa, nella quale sono indicati i seguenti elementi:
  - a) il modello gestionale e organizzativo;
  - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
  - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d) con riferimento al Piano finanziario dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
5. La competenza ad approvare il Piano finanziario è dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto consortile. Tale deliberazione deve essere assunta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale stabilito dalla Legge. Salvo diversa disposizione di Legge, qualora tale deliberazione non sia assunta entro il suddetto termine, si applicano i Piani finanziari e le tariffe riferiti all'anno precedente.



6. Sulla base del Piano finanziario, il CO.VA.R. 14:
- a) con riferimento a quanto disposto dal comma 2, lettera e), fissa la percentuale di crescita annua della tariffa e i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi entro i termini fissati dalla Legge;
  - b) determina l'articolazione tariffaria;
  - c) tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio erogato.

#### **Art. 4 – Gettito della tariffa**


1. La tariffa dovuta annualmente dagli utenti è determinata in modo da ottenere un gettito globale che copra integralmente i costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani.
2. Il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani è dato dalla somma dei seguenti due aggregati:
  - a) quota fissa: si tratta delle voci di spesa determinate in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
  - b) quota variabile: si tratta della quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione .
3. Nel perseguire l'obiettivo della copertura integrale dei costi afferenti alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, il CO.VA.R. 14 rispetta il principio di gradualità di cui all'art. 238, comma 5, del D.lgs. 152/2006.

#### **Art. 5 – Soggetti passivi**

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque posseda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte a uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani.
2. Il possesso o la detenzione dei locali si presumono esistenti quando siano attivi almeno i servizi pubblici essenziali: acqua ed energia elettrica.
3. L'obbligo di comunicazione e di pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o, comunque, fra chi usa in comune i locali e le aree.

### Art. 6 – Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
2. Un elenco esemplificativo dei casi di esclusione fondati sui principi di cui al comma 1 è contenuto nell'Allegato 8 al presente Regolamento. Tale elenco non è da considerarsi esaustivo.
3. Sono soggetti alla sola parte fissa della tariffa, con esclusione della parte variabile, i seguenti locali o aree:
  - a) superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati, per qualità e quantità, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
  - b) superfici per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati al servizio pubblico per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
4. I locali e le aree non soggetti alla tariffa, di cui ai precedenti commi, devono essere indicati nella comunicazione di cui all'art. 15, nel rispetto delle formalità e dei termini ivi indicati, corredata da idonea documentazione. La mancata indicazione nella comunicazione di cui all'art. 15 delle circostanze o delle condizioni che fondano l'esclusione della tariffa comporta il pagamento della tariffa per intero. La prova dell'esclusione può essere fornita anche successivamente, senza diritto a rimborsi.
5. Non sono soggetti all'applicazione della tariffa:
  - a) i locali (esclusa l'abitazione civile) e le aree asserviti ai fondi agricoli adibiti a coltivazione e allevamento;
  - b) le superfici di edifici, o loro parti, adibite al culto;
  - c) le aree cimiteriali, a eccezione di quelle adibite ai servizi generali; per aree adibite ai servizi generali, si intendono quelle destinate a guardiania, magazzino e ricovero attrezzi. L'eventuale superficie destinata ad abitazione per il servizio di custodia è computata come utenza domestica.



### Art. 7 – Superficie utile

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata:
  - a) per i locali, al netto dei muri;
  - b) per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Concorrono a formare l'anzidetta superficie, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6:
  - a) per i locali: tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico ed edilizio;
  - b) per le aree scoperte a uso privato: le superfici operative funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività di un'utenza non domestica, con esclusione delle aree scoperte che costituiscono mero accessorio o mera pertinenza dei locali.

## Titolo II – Delle utenze e della commisurazione della tariffa

### Art. 8 – Suddivisione in fasce e categorie dei soggetti passivi

1. Gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti di competenza del CO.VA.R. 14, qualificati soggetti passivi, ai sensi dell'art. 5, sono suddivisi in due fasce:
  - a) utenza domestica;
  - b) utenza non domestica.
2. Fino all'applicazione della tariffa puntuale, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, tenuto conto di quanto disposto dagli art. 18 e 19, comma 2, nelle sei categorie di cui agli Allegati 1 e 2, in funzione del numero di persone che le compongono, cui sono associati coefficienti correlati alla produttività potenziale di rifiuti, con distinzione tra Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e Comuni con popolazione superiore.
3. Fino all'applicazione della tariffa puntuale, le utenze non domestiche sono ulteriormente suddivise, secondo i principi di cui all'art. 9, nelle categorie di

cui agli Allegati 3 e 4, in funzione del tipo di attività esercitata, cui sono associati coefficienti correlati alla produttività potenziale di rifiuti. Le utenze non domestiche operanti in Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono suddivise in ventuno categorie; le utenze non domestiche operanti in Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono suddivise in trenta categorie.

### **Art. 9 – Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Fino all'applicazione della tariffa puntuale, per la classificazione delle utenze non domestiche nelle categorie di cui agli Allegati 3 e 4, si applicano i seguenti principi
2. L'attività dell'utenza non domestica, presa in considerazione per la classificazione nelle categorie di cui agli Allegati 3 e 4, è quella dichiarata dal soggetto passivo, ai sensi dell'art. 15, comma 6, quale attività prevalente effettivamente svolta nei locali e sulle aree soggetti alla tariffa.
3. Qualora non sia disponibile la dichiarazione, di cui al comma 2, ad esempio nelle comunicazioni ricevute dai Comuni prima dell'istituzione della tariffa e assunte come valide per l'applicazione della tariffa, ai sensi dell'art. 35, l'attività dell'utenza non domestica, svolta nei locali e sulle aree soggetti alla tariffa, presa in considerazione per la classificazione nelle categorie di cui agli Allegati 3 e 4, è quella risultante da una o più delle seguenti fonti:
  - a) codice ISTAT associato all'attività prevalente dalla C.C.I.A.A. o dall'Agenzia delle Entrate;
  - b) autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente rilasciata ai sensi di Legge dalla competente Autorità.
4. Il CO.VA.R. 14 può disporre verifiche sulle dichiarazioni rese dai soggetti passivi ai fini della identificazione della attività prevalente realmente esercitata nei locali e sulle aree soggetti alla tariffa.
5. Qualora l'attività prevalente dell'utenza non domestica comporti pure l'esercizio di attività qualificabili come secondarie o sussidiarie rispetto all'attività prevalente (che siano svolte promiscuamente sulle superfici destinate all'attività prevalente o su superfici specifiche), la categoria di cui agli Allegati 3 e 4, che deve essere attribuita all'utenza, è quella comunque riconducibile all'attività prevalente eseguita nei locali e sulle aree soggette alla tariffa. Una esemplificazione di attribuzione della categoria prevalente all'utenza non domestica è riportato nell'Allegato 9 al presente Regolamento.
6. Le utenze non domestiche possono chiedere, nell'ambito delle categorie di cui agli Allegati 3 e 4, che i locali e le aree occupate possano essere ammesse a

una categoria diversa da quella attribuita dal CO.VA.R. 14, in base alla loro specifica destinazione, qualora reputino che tale nuova classificazione della propria attività sia più appropriata rispetto alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta annualmente. Gli interessati devono provvedere a inoltrare apposita richiesta all'*Ecosportello per la tariffa*, supportata da idonea documentazione atta a dimostrare la reale quantità di rifiuti effettivamente prodotti annualmente. L'inserimento dell'utenza nella nuova categoria richiesta avviene a giudizio insindacabile del CO.VA.R. 14, che può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti. Ai fini del calcolo della tariffa, l'inserimento nella nuova categoria ha effetto dal giorno in cui è stata presentata l'istanza di cambiamento da parte dell'utente.

7. Nel caso in cui si rendano necessarie verifiche, disposte ai sensi del comma 6, sulla qualifica di prevalenza di un'attività rispetto ad altre esercitate dalla medesima utenza non domestica, per la distinzione tra attività prevalente e attività secondarie o sussidiarie, ci si riferisce alle quantità di rifiuti prodotte dalle diverse attività. A tal fine, è prevalente, per il calcolo della tariffa, l'attività che comporta la produzione della maggior quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

#### Art. 10 → Determinazione delle tariffe

1. Il CO.VA.R. 14, sulla base del Piano finanziario, determina le tariffe, conformemente al metodo di calcolo indicato negli Allegati 5 e 6, fissando i criteri di riparto, tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dell'insieme dei costi da coprire con la tariffa.

2. Il riparto, tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dell'insieme dei costi da coprire con la tariffa è eseguito secondo criteri razionali, assicurando alle utenze domestiche agevolazioni correlate ai risultati di raccolta differenziata raggiunti. Tali agevolazioni sono assicurate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata ai sensi dell'art. 23, comma 2.

3. Il CO.VA.R. 14 **assicura la gradualità** nell'applicazione dei criteri di razionalità, al fine di assestare nel tempo il pieno esplicarsi dei loro effetti.

4. Per la determinazione delle tariffe applicabili, il CO.VA.R. 14, fino all'introduzione della tariffa puntuale, applica un sistema presuntivo fondato sui coefficienti di cui agli Allegati:

- a) 1 e 2, per le utenze domestiche;
- b) 3 e 4, per le utenze non domestiche.

5. Le tariffe sono determinate per ciascun Comune consorziato a copertura dei costi riferiti al medesimo Comune e indicati nella relativa scheda del Piano finanziario consortile.

6. La competenza a definire i criteri del sistema tariffario consortile e a determinare le tariffe è dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto consortile. Tale deliberazione deve essere assunta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale stabilito dalla Legge. Salvo diversa disposizione di Legge, qualora tale deliberazione non sia assunta entro il suddetto termine, si applicano le tariffe riferite all'anno precedente.

#### **Art. 11 – Commisurazione della tariffa e obbligazione tariffaria**

1. La tariffa, dovuta annualmente da ogni utenza, si compone di una quota fissa e di una quota variabile.
2. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la quota fissa e la quota variabile della tariffa sono analiticamente indicate nell'allegato 7, conformemente al D.P.R. 158/1999.
3. Le variazioni che incidono sulla commisurazione della tariffa, sono computate dal giorno in cui si sono verificate, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per i casi di omessa, inesatta e tardiva comunicazione, di cui all'art. 27.
4. Le riduzioni e le agevolazioni di cui all'articolo 23 sono computate:
  - a) dal giorno dell'evento che ne dà diritto, se questo è comunicato nelle forme e nei termini prescritti dal Regolamento;
  - b) dal giorno della comunicazione dell'evento, se questa è presentata oltre i termini prescritti dal Regolamento.
5. La cessazione dell'utenza è computata:
  - a) dal giorno della cessazione, se la relativa comunicazione è presentata nelle forme e nei termini prescritti dal Regolamento;
  - b) dal giorno del ricevimento della comunicazione, se questa è presentata oltre un anno dal suo verificarsi. Nel caso in cui l'utente fornisca la prova dell'avvenuta cessazione ovvero nel caso di subentro di altro utente, la cessazione è comunque computata dal giorno in cui si è verificata, anche se comunicata oltre i termini prescritti dal presente Regolamento.

### Art. 12 – Commisurazione della quota fissa

1. La quota fissa della tariffa è commisurata:
  - a) per le utenze domestiche, proporzionalmente ai costi fissi ad esse ascritti, conformemente alle modalità di calcolo di cui all'Allegato 5, lett. A., con l'applicazione dei coefficienti di cui agli Allegati 1 e 2;
  - b) per le utenze non domestiche, proporzionalmente ai costi fissi ad esse ascritti, conformemente alle modalità di calcolo di cui all'Allegato 6, lett. A., con l'applicazione dei coefficienti di cui agli Allegati 3 e 4.

### Art. 13 – Commisurazione della quota variabile

1. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotti da ciascuna utenza. Fino all'introduzione della tariffa puntuale, saranno applicati i seguenti sistemi presuntivi:
  - a) per le utenze domestiche, prendendo a riferimento lo specifico coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per numero di componenti del nucleo familiare, di cui agli Allegati 1 e 2, secondo le modalità di calcolo dell'Allegato 5, lett. B.;
  - b) per le utenze non domestiche prendendo a riferimento lo specifico coefficiente di produttività potenziale annua per superficie tariffabile, indicato per ogni specifica destinazione dei diversi locali e aree, così come previsto negli Allegati 3 e 4, secondo le modalità di calcolo dell'Allegato 6, lett. B.

### Art. 14 – Ecosportello per la tariffa

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa, il CO.VA.R. 14 garantisce un servizio di sportello destinato alle utenze domestiche e non domestiche denominato *Ecosportello per la tariffa*.
2. L'*Ecosportello per la tariffa* è attivato in tutti i Comuni consorziati per i quali è stata istituita la tariffa. L'ubicazione dell'*Ecosportello per la tariffa*, l'orario di apertura, il numero di persone addette ai rapporti con l'utenza sono oggetto di specifico accordo tra il CO.VA.R. 14 e i Comuni interessati.
3. Presso l'*Ecosportello per la tariffa*, gli utenti:
  - a) presentano le comunicazioni di cui all'art. 15;
  - b) presentano le istanze per la riduzione per compostaggio domestico di cui all'art. 23, comma 1, lett. d);

- c) presentano le istanze, corredate dalla prescritta documentazione, per la riduzione per recupero effettivo e oggettivo di rifiuti speciali assimilati (utenze non domestiche) di cui all'art. 23, comma 1, lett. b);
- d) presentano l'istanza di rimborso, quando ricorrono i presupposti, di cui all'art. 31;
- e) possono ottenere informazioni e spiegazioni sul contenuto di fatture/avvisi di pagamento e sulle modalità di versamento di quanto dovuto;
- f) possono depositare la richiesta di copia – libera o conforme, a seconda di quanto disposto dal CO.VA.R. 14 – del presente Regolamento e di altri atti del CO.VA.R. 14 inerenti l'applicazione della tariffa, ovvero consultare direttamente tali documenti, previo adempimento delle formalità di cui alla L. 241/1990.

4. Per le comunicazioni e le istanze di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) e f), presso l'*Ecosportello per la tariffa* sono messi a disposizione degli utenti i moduli necessari.

5. All'atto della presentazione di comunicazioni e istanze, l'*Ecosportello per la tariffa* rilascia all'utente una copia della comunicazione o dell'istanza presentate, apponendovi la dichiarazione di ricevuta indicante la data di ricevimento, il timbro dell'*Ecosportello per la tariffa*, la firma dell'addetto che la emette.

#### **Art. 15 – Comunicazione d'inizio, di variazione e di cessazione del possesso o della detenzione**

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa, ai sensi dell'art. 5, presentano al CO.VA.R. 14, presso l'*Ecosportello per la tariffa*, entro trenta giorni dall'inizio del possesso o della detenzione, comunicazione dei locali e delle aree.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è unica per:

- a) tutti i locali posseduti o detenuti dalla medesima utenza domestica;
- b) tutti i locali e tutte le aree possedute o detenute dalla medesima utenza non domestica.

3. La comunicazione, di cui al comma 1, deve riportare almeno gli elementi di seguito indicati, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal CO.VA.R. 14 e dallo stesso messi a disposizione degli interessati presso l'*Ecosportello per la tariffa*.

4. La comunicazione può essere presentata e sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: